

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO IN ROMA

Introduzione

1. La celebrazione del matrimonio cristiano, come ogni celebrazione sacramentale, costituisce «la forma primaria» con cui la Chiesa annuncia al mondo la novità della vita di Cristo (cfr C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 83). È dunque realtà evangelizzante, «proclamazione nella Chiesa della buona novella sull'amore coniugale» (cfr *FC* n. 51).

Come tale essa «è annuncio della fede della Chiesa ed esige di essere vissuta nella fede» (cfr *Dir. Past.* n. 69).

La forza evangelizzante dell'atto sacramentale è di fatto spesso ostacolata da alcuni fattori negativi che ne oscurano il senso e l'efficacia. Si impone pertanto, come primo e principale problema pastorale, quello di dare vita a una celebrazione del sacramento che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale e abbia un forte radicamento nella vita delle persone (cfr *Dir. Past.* n. 71). Ciò comporta un impegno pastorale che comprende un serio cammino di preparazione remota e prossima al matrimonio, entro cui anche la preparazione più specifica alla celebrazione del sacramento può trovare la sua giusta collocazione.

PREPARAZIONE REMOTA E PROSSIMA AL MATRIMONIO E ALLA SUA CELEBRAZIONE

2. Le linee fondamentali della preparazione al matrimonio sono state tracciate dal magistero dei Vescovi italiani, in diversi documenti, da *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio* (nn. 61-62) al *Direttorio di pastorale familiare* (1993), e per la nostra Diocesi sono contenute in particolare nel *Libro del Sinodo* (prop. 34, 3 n. 71). In questi testi si sottolinea la necessità di promuovere da parte delle famiglie e delle parrocchie una preparazione remota al matrimonio rivolta ai ragazzi e adolescenti in particolare, in una prospettiva vocazionale e di educazione all'amore. La comunità cristiana è chiamata a valorizzare il fidanzamento come tempo di grazia e occasione preziosa di evangelizzazione sui principali aspetti, problemi ed esigenze della vita di coppia. Una specifica pastorale per i fidanzati rappresenta un impegno da so-

stenere con cura nelle Parrocchie, mediante l'apporto di educatori appositamente preparati.

Per quanto riguarda l'immediata preparazione al matrimonio il Direttorio e il Sinodo Diocesano offrono precisi orientamenti. Ne richiamiamo alcuni:

a) affinché gli itinerari di preparazione possano svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale si presentino in Parrocchia almeno un anno prima (*Dir. Past.* n. 61), in modo da concordare con i sacerdoti e i responsabili della pastorale matrimoniale un cammino di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei nubendi. I Rettori di chiese, al momento della prenotazione della chiesa, che non dovrà superare un anno di attesa dalla celebrazione, invitino i fidanzati a prendere contatto con i parroci che rilasceranno un attestato per presa visione;

b) la preparazione sia impostata come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione e catechesi, di riscoperta della fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e di approfondimento delle proprietà fondamentali del matrimonio cristiano (cfr *Sin. dioc.* prop. 34,3).

La durata non sia inferiore ai dieci incontri. I gruppi siano piccoli e seguiti in permanenza da un'équipe di catechisti appositamente formata. Si concluda il cammino con una giornata di spiritualità e di fraternità. Per favorire la conoscenza e l'incontro della coppia con la parrocchia in cui andrà ad abitare, si ricerchino durante l'itinerario forme di contatto tra i fidanzati e il futuro parroco;

c) è necessario che ogni comunità parrocchiale si attivi per essere in grado di offrire questi itinerari di fede, anzitutto ai propri fidanzati, a meno che situazioni particolari non consiglino di svolgere questi incontri a livello inter-parrocchiale. È comunque opportuno stabilire un coordinamento tra le parrocchie della stessa prefettura sul piano della durata, del programma e delle giornate della settimana, con l'orario in cui si svolgono gli itinerari, per permettere ai fidanzati di poterne usufruire agevolmente. Accanto agli itinerari comunitari e in stretto collegamento con essi restano sempre necessari e insostituibili i colloqui pastorali che il Parroco è tenuto a svolgere con i nubendi, in modo da stabilire con ciascuna coppia una conoscenza e un rapporto più personalizzati (cfr can. 1063, 2-3 *C.J.C.*).

d) la partecipazione a questi itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata moralmente obbligatoria, senza peraltro

che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze (cfr *FC* n. 66). È necessario tuttavia venire incontro alle difficoltà dei fidanzati prevedendo per loro forme diversificate di accompagnamento;

e) in questo ampio contesto di preparazione assume la sua specifica importanza anche la preparazione liturgica alla celebrazione. In essa si dovrà avere una cura particolare per creare nei fidanzati le disposizioni di fede e di conversione, necessarie alla celebrazione del sacramento della penitenza. Questa preparazione immediata alla celebrazione ha come sede più idonea la chiesa ove si celebra il matrimonio ed è perciò un obbligo del clero a cui essa è affidata, eccettuati i casi in cui il rito del matrimonio è celebrato dal sacerdote che ha curato la preparazione al matrimonio.

ALCUNI CASI PARTICOLARI PER L'AMMISSIONE AL MATRIMONIO

3. Nella situazione attuale possono presentarsi delle circostanze in cui, per motivi diversi, i fidanzati richiedono il matrimonio con urgenza, senza che sia possibile una preparazione regolare.

Fermo restando che vanno considerate come fatti eccezionali, devono essere risolte caso per caso, tenendo simultaneamente presenti le esigenze di un sacramento che chiama in causa la fede, il bene attuale dei nubendi, la comprensione delle situazioni e soprattutto la stabilità del vincolo coniugale. Ciò che conta in questi casi è evitare la tentazione sia della facile accondiscendenza nel dispensare da ogni preparazione, sia dell'irrigidimento e dell'intransigenza con richieste impossibili; piuttosto occorre offrire forme e occasioni di incontro pastorale che permettano alle singole coppie di fidanzati di fare un passo avanti nella loro vita di fede, tenendo presente che l'evangelizzazione può e deve continuare anche dopo la celebrazione del sacramento.

Se dovesse sorgere qualche perplessità si consulti l'Ufficio matrimoni del Vicariato, fornendogli gli elementi necessari per una giustificata e opportuna valutazione in vista delle decisioni dell'Ordinario. L'imminenza di una nascita non è sempre e comunque una causa sufficiente per giustificare l'omissione della preparazione, di fronte a una coppia che non è consapevole del passo che sta per compiere.

3.a) *Matrimonio dei battezzati non credenti*

Una speciale attenzione va riservata ai battezzati non credenti e cioè a coloro che pur richiedendo il matrimonio canonico dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che non derivano dalla fede o perché si tratta di nubendi totalmente indifferenti alla fede o che dichiarano esplicitamente di non credere o che si trovano in uno stato notorio di abbandono della fede (cfr can. 1071, 4 *C.J.C.*).

La richiesta del sacramento è in questi casi una provvida occasione di evangelizzazione e di catechesi. «Il Parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano» (cfr *D.G.* n. 43).

Qualora, nonostante tutti i tentativi per ottenere un segno di fede sia pure germinale, i nubendi mostrassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, si può giungere alla decisione di non ammettere al sacramento. Tale decisione va presa con autentico spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri nella comunione ecclesiale con il Vescovo, e soprattutto nei casi di dubbio dopo aver consultato l'Ordinario, nel rispetto della normativa per i casi specifici definita nel *Decreto Generale sul matrimonio canonico*, nn. 43 e 44.

3.b) *Matrimonio dei battezzati non cresimati*

I nubendi «che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo» (cfr can. 1065 *C.J.C.*).

Pertanto le parrocchie istituiscano appositi itinerari annuali di preparazione da far conoscere per tempo ai fidanzati che intendano avvalersene. La celebrazione sia stabilita d'intesa col Vescovo ausiliare (*Sin. dioc. prop.* 21, 7).

Si ricorda che l'amministrazione della confermazione a nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) non può precedere la celebrazione del matrimonio (*D.G.* n. 8), «mancando quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore» (cfr *La pastorale dei divorziati risposati...*, n. 36).

3.c) *Matrimonio dei minorenni*

Con la pubblicazione nel 1975 del nuovo diritto di famiglia, si pone un problema particolare a proposito dell'ammissione al sacramento del matrimonio di giovani *minorenni*, che implica sovente fondati dubbi sulla futura stabilità della nuova famiglia.

In merito a ciò, secondo le indicazioni del *Decreto Generale sul matrimonio canonico*, promulgato dalla C.E.I. il 17 febbraio 1991, si ritiene opportuno dare le seguenti direttive:

— quando il matrimonio è richiesto da giovani di età inferiore ai 16 anni, i Pastori d'anime, in modo rispettoso ma fermo, rifiutino il sacramento, ricordando agli interessati e alle loro famiglie che «le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della particolare gravità, e che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio, anche considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili» (cfr art. 36 *D.G.*);

— nel caso di giovani che hanno superato i 16 anni, ma non hanno ancora compiuto i 18 anni, il Parroco cerchi di dissuaderli dal contrarre il matrimonio, mettendo in risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa a questa età, normalmente comporta. Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga «*l'ammissione*» al matrimonio da parte del Tribunale dei minori, richiesta necessaria per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio del minore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile, il Parroco può allora sottoporre il caso, corredandolo di un personale giudizio, all'Ordinario che, avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 *D.G.*), darà una valutazione circa la libertà del consenso e la maturità psico-fisica del minore, per la celebrazione di un matrimonio solo canonico.

3.d) *Matrimonio canonico dei vedovi e dei militari*

La stessa prudente valutazione è lasciata all'Ordinario per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio da parte di alcune persone che si trovano in situazioni particolari: *vedovi* (cfr art. 40 *D.G.*) e *militari* (art. 41 *D.G.*).

3.e) *Divisione dei due riti*

Per i cattolici che richiedano la celebrazione del matrimonio in due momenti distinti, e cioè la celebrazione civile e quella religiosa, i Parroci ricordino loro che «i cattolici in Italia sono tenuti a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato» (art. 1 *D.G.*).

Solo nel caso che l'Ordinario, per motivi gravi, dispensi dall'obbligo di avvalersi della trascrizione agli effetti civili, i contraenti, consapevoli che per i cattolici il rito civile delle nozze, per difetto di forma, non ha valore costitutivo per il vincolo matrimoniale, procederanno distintamente alla celebrazione dei due riti. In tale caso, la celebrazione del sacramento preceda il rito civile da compiersi, possibilmente, nello stesso giorno.

L'eventuale domanda presentata in proposito dai fidanzati dovrà essere accompagnata da una lettera del Parroco, nella quale si esprima un giudizio sul caso concreto.

3.f) *Matrimonio canonico dopo quello civile*

Oggi sono sempre più frequenti i casi di cattolici che hanno già contratto tra loro matrimonio solo civile e che chiedono di celebrare il sacramento.

I Pastori di anime accolgano la loro richiesta con atteggiamento positivo e incoraggiante. Aiutino tuttavia i nubendi a riflettere sulla loro precedente scelta e sui motivi che li spingono oggi a chiedere il sacramento.

A tal fine alleghino una domanda scritta all'Ordinario per ottenerne la licenza (art. 44, 1 *D.G.*), usando il n. 7 del formulario C.E.I.

Si ricorda ai Parroci lo strumento giuridico della sanazione in radice (can. 1163 *C.J.C.*), quando uno dei due coniugi, sposati civilmente, chiede il matrimonio canonico, mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica (cfr art. 44, 1 *D.G.*).

3.g) *Matrimonio canonico dei divorziati da un matrimonio civile* (art. 44, 3 *D.G.*)

Normalmente, salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario, occorre attendere la registrazione della sentenza di scioglimento del vincolo che abbia composto eventuali pendenze verso i figli o altre persone.

A tal fine si chieda all'Ordinario la licenza per un matrimonio concordatario utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I. (art. 44, 3 D.G.).

Qualora si avesse soltanto la sentenza di divorzio senza la registrazione, il Parroco, per gravi motivi pastorali, può inoltrare la domanda all'Ordinario al fine di ottenere il matrimonio solo canonico, utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I., dopo aver verificato la sincerità della richiesta dei nubendi e l'impegno a regolarizzare successivamente la posizione matrimoniale con il matrimonio civile.

3.h) *Matrimoni misti*

Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e battezzati (1) di altre comunioni cristiane (cfr can. 1124-1125 C.J.C. e *Dir. Past.*, n. 88).

In questi casi «è necessario che con particolare cura pastorale i contraenti siano resi consapevoli delle difficoltà che potranno sorgere in una vita coniugale tra persone che non vivono in perfetta comunione ecclesiale» (cfr D.G., nn. 47-52 e il *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, nn. 143-160).

Si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, con la licenza dell'Ordinario (can. 1126 C.J.C.), dopo che la parte contraente cattolica abbia sottoscritto davanti al Parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno deve essere informata la parte non cattolica, «in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte cattolica» (*MM*, n. 4/5).

(1) Si intendono validi quei battesimi amministrati in nome della SS. Trinità (cfr *ad TE* 13, a).

3.i) *Matrimoni interreligiosi o di disparità di culto*

Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr can. 1086 C.J.C.).

A maggior ragione in questi casi «è doveroso richiamare i nubendi cattolici sulle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni,

all'educazione dei figli» (*Dir. Past.*, n. 89). Oltre alla dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica per i matrimoni misti (can. 1124 *C.J.C.*), è necessario ottenere dall'Ordinario la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (can. 1086 *C.J.C.*).

Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica.

A Roma la celebrazione del matrimonio tra un musulmano e una cattolica esige sempre una previa autorizzazione dell'Ordinario. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente l'Ufficio matrimoni del Vicariato.

IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

4. Il matrimonio, come tutti i sacramenti, è un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente privato. Per questo il secondo Sinodo Romano, accogliendo la volontà dei Padri sinodali, riconferma come luogo ordinario della celebrazione del matrimonio la Parrocchia (Prop. 25), primaria comunità ecclesiale.

Si dovrà continuare ad insistere, attraverso una paziente opera di formazione, e soprattutto mediante una viva testimonianza di comunione delle comunità parrocchiali, perché i futuri sposi trovino in essa l'ambiente idoneo per celebrare la loro unione in Cristo e nella Chiesa.

5. Le Parrocchie più vaste o anche sprovviste di chiesa parrocchiale potranno avere nell'ambito del territorio una o più «*chiese succursali*», espressamente riconosciute dall'Ordinario tramite i competenti uffici del Vicariato su segnalazione del Parroco. Qui può essere realizzato quell'ambiente decoroso che non sempre sarebbe possibile ottenere nella sede parrocchiale.

6. Tuttavia il secondo Sinodo Romano permette di celebrare il matrimonio anche fuori parrocchia, in quelle chiese che dal Vicariato sono ritenute «preventivamente idonee» per la celebrazione.

La celebrazione si svolga nel pieno rispetto delle norme liturgico-pastorali. L'accoglienza dei nubendi sia demandata esclusivamente al Rettore della chiesa o ad altro sacerdote. L'incontro sia improntato al rispetto, all'ascolto e al dialogo, con la preoccupazione di chiarire ambiguità intorno alla richiesta del sacramento ed offrire un aiuto concreto per la preparazione.

7. I Pastori d'anime da parte loro aderiscano volentieri, per quanto è possibile, alla richiesta dei fidanzati che domandano loro di presiedere la celebrazione del matrimonio, quando questa si svolge, per ragioni plausibili, fuori della propria parrocchia. L'esperienza conferma che si tratta di una preziosa occasione di incontro umano e di evangelizzazione.

Nell'impossibilità per il Parroco di presiedere la celebrazione nuziale, il Rettore della chiesa ha l'obbligo di reperire il sacerdote celebrante.

8. La celebrazione del matrimonio in oratori o cappelle di Seminari o di Istituti religiosi non riconosciuti come chiese succursali resta proibita, in conformità all'art. 24 del *D.G.*, salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario. Così pure resta proibita la celebrazione del matrimonio nelle ville o all'aperto, e in genere in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed esclusiva.

IL GIORNO E L'ORA DELLA CELEBRAZIONE

9. Attesa la densità numerica delle comunità parrocchiali e perciò l'alto numero di celebrazioni nuziali, è preferibile che la celebrazione del matrimonio abbia luogo nei giorni feriali. Motivi di ordine pastorale, determinati specialmente dagli orari di lavoro e perciò dalle disponibilità dei fedeli, possono però indurre a celebrare il matrimonio anche nella domenica o in altri giorni festivi. In tal caso si potrebbe prevedere la celebrazione del matrimonio sempre durante la stessa Messa, in un orario riservato alla celebrazione dei sacramenti.

10. Nelle chiese in cui i matrimoni sono più frequenti non è consentito — senza eccezioni — celebrare più di tre matrimoni, da distribuire nella mattinata e nel pomeriggio. Tra una celebrazione e l'altra dovrà intercorrere *almeno un'ora di tempo*, in modo tale da permettere agevolmente lo sciogliersi di un'assemblea e il costituirsi di un'altra e da consentire la conveniente preparazione di ciò che è necessario al successivo rito nuziale. Gli sposi vanno educati, con garbo ma con fermezza, alla puntualità di orario della celebrazione, soprattutto la domenica.

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE ALLA CELEBRAZIONE

11. Poiché la celebrazione del matrimonio, come quella degli altri sacramenti, è un atto ecclesiale, occorre che rivesta un carattere veramente comunitario.

Si curi perciò che i presenti partecipino attentamente all'azione liturgica, predisponendo per loro sussidi e strumenti idonei. Quando la celebrazione del matrimonio si compie durante la S. Messa non dovrebbe essere disattesa la partecipazione all'Eucaristia da parte degli sposi e dei presenti, se ne hanno le disposizioni. Siano affidati ai futuri sposi alcuni ministeri specifici della celebrazione liturgica, in modo che si sentano pienamente protagonisti di un sacramento del quale sono i ministri (cfr *Sin. dioc.*, prop. 25, 3). Siano favorite le celebrazioni con la partecipazione della comunità cristiana e si provveda alla presentazione e all'accoglienza degli sposi da parte della Parrocchia prima e dopo la celebrazione del matrimonio.

12. La celebrazione non si improvvisa. Per questo gli operatori pastorali che curano la preparazione dei fidanzati dedichino una cura speciale, nell'imminenza delle nozze, alla catechesi dei riti e delle preghiere, alla scelta delle letture, ecc. Non si trascuri l'invito perché tutta la festa nuziale sia ispirata ai principi evangelici della semplicità e della sobrietà (*Dir. Past.* n. 71).

13. In una prospettiva pastorale che si preoccupa di evangelizzare mediante la celebrazione e in occasione di essa, grande valore deve essere attribuito all'omelia, che non può ridursi ad un discorso di circostanza ma deve essere un annuncio della parola di Dio.

14. L'animazione della celebrazione richiede inoltre che si valorizzino le didascalie previste nella celebrazione eucaristica del rito del matrimonio; siano comunque brevi e ben preparate per non appesantire l'azione liturgica. Un rilievo particolare dovrà essere dato al rito di accoglienza che introduce la celebrazione, in modo che serva a creare un clima non solo fraterno, ma anche di preghiera e di comunione nella fede.

15. Nella scelta della data di matrimonio è opportuno rispettare lo spirito dei tempi liturgici. Se per giusta causa il matrimonio viene celebrato in Avvento o in Quaresima si tenga conto delle caratteristiche

proprie di questi periodi, celebrando comunque la S. Messa propria del tempo liturgico.

16. Il canto e la musica favoriscano la partecipazione, specialmente interiore, all'azione liturgica. Non siano invece occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone (*Dir. Past.* n. 80).

SCELTA DEL RITO

17. «La celebrazione del matrimonio in via ordinaria deve avvenire durante la Messa» (*Rito mat.*, n. 8).

Può accadere talvolta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i nubendi, pur avendo partecipato al cammino di preparazione, non siano ancora pervenuti a un accettabile grado di fede, per cui non si sentono disposti a celebrare il sacramento della penitenza-riconciliazione e neppure quindi a partecipare all'Eucarestia, anche se non li rifiutano formalmente. In tali casi si consiglia la celebrazione del matrimonio senza la Messa, ma nel quadro di una liturgia della Parola, come previsto nel Nuovo Rito (cfr *Rito mat.* nn. 5-8).

Non è consentita la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico. Qualora gravi motivi pastorali lo consiglino, si richieda il consenso dell'Ordinario per la celebrazione della S. Messa.

È proibita in ogni caso la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un non battezzato (*Rito mat.*, n. 10).

L'AMBIENTE DELLA CELEBRAZIONE

18. Il Parroco o il Rettore della chiesa avrà cura che ogni celebrazione nuziale abbia la dignità e sobrietà che conviene ad una celebrazione festiva.

«Nella celebrazione del matrimonio, tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore» (*Rito mat.*, n. 12). Si escluda da parte del clero ogni forma di commercio e di partecipazione ad interessi, evitando il più possibile di mettere in relazione la celebrazione del sacramento con richieste di denaro.

19. Il Parroco o il Rettore della chiesa, con la collaborazione del sacerdote eventualmente invitato a benedire le nozze, si adoperino per eliminare gli inconvenienti del lusso e dello spreco ed educino gradualmente i fedeli ad un senso di solidarietà e di riguardo verso coloro che hanno minori disponibilità economiche, per non favorire uno spirito di pericolosa emulazione e per un senso di rispetto al luogo sacro. I nubendi siano invitati a fare delle loro nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, suggerendo loro gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo, per chi è più abbandonato (*Dir. Past.* n. 78).

La scelta del fiorista deve essere lasciata ai nubendi. Il fiorista si accordi con il Rettore della chiesa perché la decorazione floreale sia contenuta e sobria.

Anche la scelta del fotografo deve essere lasciata ai nubendi. I fotografi dovranno attenersi al rispetto delle norme, sotto la responsabilità del Rettore.

20. Apposita nota circa il comportamento dei fotografi durante la celebrazione del matrimonio (*Allegato A*) e un'istruzione circa le applicazioni di carattere amministrativo (*Allegato B*) sono pubblicate in allegato al presente documento.

SPESE PER LA CELEBRAZIONE

21. La celebrazione dei sacramenti, e quindi anche del matrimonio, rientra nell'azione pastorale e nella missione del Parroco. Di per sé è dunque un servizio gratuito che il Pastore d'anime è tenuto a prestare al popolo affidato alle sue cure. I fedeli tuttavia da parte loro hanno il dovere di partecipare la propria gioia alla comunità cristiana nella quale sono stati educati e quindi anche di contribuire, nella misura delle loro possibilità, alle necessità della Chiesa e dei poveri.

La preparazione e la celebrazione del matrimonio comportano inoltre delle spese reali, sia per i servizi diocesani (moduli, personale d'ufficio, ecc.), sia per quelli parrocchiali di culto e di personale (sacrestano, energia elettrica, manutenzione del luogo sacro, ecc.). Da qui nascono quindi obblighi di giustizia che non si possono e non si devono disattendere. Pertanto se il Parroco o il Rettore della chiesa vuole optare per la prestazione gratuita di ciò che riguarda il decoroso svolgimento del rito nuziale o per una libera offerta, può sempre

farlo, deve però provvedere alle spese per i servizi e per i diritti di terzi.

D'altra parte si ricordi che da un punto di vista educativo è sempre valida la richiesta di un contributo, non solo per venire incontro alle necessità economiche dei sacerdoti o dei luoghi di culto, ma anche per sensibilizzare i fedeli, in occasioni come questa, ai bisogni della Chiesa locale nella quale sono inseriti.

I Rettori non chiedano ai nubendi alcun acconto per la prenotazione della celebrazione del matrimonio. L'offerta data in occasione della celebrazione, anche quando è determinata, in nessun modo può considerarsi come corrispettivo di una concessione di uso temporaneo o di un servizio (cfr can. 1264, 2 C.J.C.).

Conclusione

22. Le presenti indicazioni e norme, che andranno in vigore il primo gennaio 1996, sono affidate allo studio attento e all'applicazione esatta e concorde degli operatori della pastorale matrimoniale.

Vogliono essere uno strumento messo nelle mani dei sacerdoti per facilitare la loro missione evangelizzatrice in occasione della celebrazione del matrimonio cristiano.

Dato in Roma dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 25 marzo A.D. 1995, Solennità dell'Annunciazione del Signore.

Camillo Card. Ruini
Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma

Mons. Filippo Tucci
Cancelliere

Prot. n. 359/95